

Codice A1821A

D.D. 18 giugno 2026, n. 1190

Approvazione dello schema di convenzione con Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione della nuova sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte c/o sede di Arpa Piemonte in Via Pio VII a Torino.



ATTO DD 1190/A1800A/2026

DEL 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione della nuova sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte c/o sede di Arpa Piemonte in Via Pio VII a Torino.

Premesso che:

l'attuale sede del Settore Protezione civile della Regione Piemonte, ubicata in Torino, corso Marche n. 79, finora utilizzata in regime di locazione in base al contratto sottoscritto dalla Regione in data 07.03.2014 (rep. n. 87) necessita di una sua ricollocazione, in quanto la Società proprietaria ALTEC, a seguito di avvenuta scadenza contrattuale, intende rientrare nella completa disponibilità dell'immobile oggetto di locazione;

nella citata sede è attualmente attiva la Sala Operativa Regionale (SOR) della Protezione civile della Regione Piemonte, e tecnicamente non è in alcun modo possibile trasferire la stessa in altro sito senza pregiudicare, senza alcuna soluzione di continuità, il servizio di preminente interesse pubblico di Protezione Civile;

si sta definendo formalmente con la Società ALTEC la permanenza della SOR, nella sua configurazione di completa operatività, nella sede di corso Marche ancora per tutto l'anno 2027, in previsione della realizzazione della nuova SOR presso una diversa ubicazione;

la Regione si è prontamente attivata nell'individuazione di un sito idoneo ad accogliere la nuova SOR nonché gli Uffici del Settore della Protezione Civile regionale, che ad oggi consta di circa 30 dipendenti, sia al fine di recuperare le risorse economiche necessarie, sia per individuare le modalità di realizzazione del suddetto intervento;

a seguito delle recenti positive interlocuzioni è emersa la possibilità ed opportunità di localizzare la nuova sede della Protezione Civile regionale e della conseguente realizzazione della nuova Sala Operativa regionale (SOR) presso l'area in titolarità in diritto di superficie ad Arpa Piemonte, sita in via Pio VII a Torino, prossima al Palazzo Unico della Regione (P.U.R.);

il Settore Protezione Civile, con la D.D. n. 2796/A1821A/2025 del 30 dicembre 2025, ha aggiudicato il “Servizio di progettazione della realizzazione di una struttura portante leggera in acciaio e componenti in vetro e/o legno, destinata alla funzione di Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (SOR)”, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede legale in Alba (CN);

con D.G.R. n. 2-2147/2026/XII del 19 gennaio 2026 sono stati approvati per le finalità della Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 469, i criteri per l'individuazione degli interventi oggetto di finanziamento statale afferenti alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fra cui per quanto attiene al presente atto, almeno un intervento riguardante le attività di protezione civile riguardanti la previsione e la gestione degli eventi calamitosi tramite la sala operativa regionale;

con le successive D.G.R. n. 6-2251/2026/XII del 23 febbraio 2026 e la n. 2-2270/XII del 25 febbraio 2026, è stata individuata, fra gli interventi meritevoli di finanziamento, la “Realizzazione e allestimento della nuova sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Piemonte con sede in via Pio VII, n. 9 – Torino” e con la D.G.R. 5-2574/2026/XII del 18 maggio 2026 è stato incrementato il finanziamento spettante a detto intervento in euro 4.500.000,00, di cui euro 2.500.000,00 riprogrammati sull'annualità 2027;

con Determina Direttoriale n. 831/A1800A/2026 del 05 maggio 2026 è stato individuato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento, l'Ing. Daniele Caffarengo, Dirigente responsabile del Settore Protezione civile della Regione Piemonte;

Considerato che:

l'ubicazione e l'edificazione della SOR è a tutti gli effetti un intervento edilizio atto a realizzare un'opera pubblica su una porzione di superficie in disponibilità di Arpa Piemonte, sita all'interno dell'area ex MOI nel lotto post olimpico denominato U.M.I. IV , compreso tra le vie PIO VII, Zino Zini e il sottopasso Lingotto, con propri parametri urbanistici, edilizi ed ambientali dettati dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio;

per l'approvazione del progetto sarà necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, inclusa l'Arpa Piemonte, soggetto titolare del diritto di superficie, in virtù del contratto costitutivo novantanovenne a rogito del Notaio Barbagallo del 1° agosto 2006 (rep. n. 16913/6643) e che, vista l'urgenza della realizzazione dell'intervento nel rispetto degli accordi con la Società ALTEC e nell'osservanza delle tempistiche legate ai finanziamenti della Legge 213/23, al fine di snellire il più possibile i tempi procedurali, la Regione ha valutato e optato di procedere tramite la conferenza dei servizi semplificata ed eventualmente in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come previsto all'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;

alla luce di tutto quanto sopra esposto, tra la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e l'Arpa Piemonte sono intercorsi diversi incontri per definire l'oggetto del convenzionamento, nonché per disciplinarne i relativi contenuti;

lo schema di convenzione, in allegato al presente atto, ha come oggetto i seguenti elementi:

a) l'attribuzione alla Regione della titolarità e della gestione del procedimento amministrativo di localizzazione e di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'opera "Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione

Piemonte", ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, per le specifiche fasi di approvazione del progetto, oltre che dell'accertamento della conformità urbanistica, per il quale svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante per le successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori;

b) all'interno della realizzanda struttura verranno riservati idonei spazi ad uso da parte di Arpa Piemonte, per finalità relative ai propri compiti e, in particolare, troverà in essi collocazione il Centro Funzionale regionale;

c) la Regione si impegna a indire e presiedere la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l'approvazione del progetto e per la localizzazione dell'opera, assicurando la conclusione del procedimento entro i termini di legge e a finanziare la realizzazione dell'opera a valere sulle risorse di cui alla Legge 213/2023;

d) l'approvazione del PFTE da parte della Regione, con determinazione conclusiva della procedura di Conferenza di Servizi ai sensi del comma 10 dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, perfezionerà ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici;

e) le Parti si impegnano a stipulare entro novanta giorni dal collaudo dell'opera, apposita Convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito della struttura ai sensi dell'art. 1803 c.c., che dovrà prevedere:

i) una durata non inferiore alla scadenza del diritto di superficie di Arpa Piemonte, salvo accordo diverso tra le Parti;

ii) le modalità di riparto delle spese;

iii) un indennizzo a carico di Arpa Piemonte, commisurato al valore residuo dell'immobile, in caso di risoluzione anticipata del comodato per causa imputabile ad Arpa Piemonte;

f) Arpa Piemonte consentirà alla Regione la realizzazione della SOR di Protezione Civile, nell'area attualmente ineditata di cui ha acquisito il diritto di superficie novantanovenne nell'ambito del complesso immobiliare costruito sul lotto IV dell'ex Villaggio Olimpico in Torino, via Pio VII n. 9, in virtù del contratto costitutivo a rogito del Notaio Barbagallo del 1° agosto 2006 (rep. n. 16913/6643);

g) Arpa Piemonte si impegna ad adempiere in qualità di soggetto titolare del diritto reale di superficie sull'area a tutte le formalità amministrative di natura edilizia richieste dalla normativa vigente, ivi compresa la presentazione della domanda di permesso di costruire (qualora necessaria);

h) Arpa Piemonte si impegna, altresì, ad astenersi, per tutta la durata del convenzionamento e fino alla stipula della convenzione di comodato, dall'alienare, gravare o comunque disporre dell'area da concedersi in comodato senza il preventivo consenso scritto della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 38 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 464 a 469, della L. n. 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
- la D.G.R. n. 2-2270 del 25 febbraio 2026 "Individuazione degli interventi oggetto di finanziamento statale, afferenti alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Annualità 2026. Risorse complessive € 4.115.000,00" di approvazione dell'elenco dei progetti;
- la D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1. di approvare, per la ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte, su area in diritto di superficie di Arpa Piemonte, sita in via Pio VII a Torino (allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale);

2. di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta, lato Regione, dal Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al fine di consentire nel minor tempo possibile l'indizione da parte della Regione Piemonte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni adottate in premessa al presente atto;

3. di rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di concessione in comodato d'uso gratuito della nuova struttura ai sensi dell'art. 1803 c.c., che provvederà altresì a regolamentare, tra l'altro, le modalità di riparto delle spese tra le parti.

La presente determinazione, priva di rilevanza contabile, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi,

entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

All. 1 -

Rep. n.

Prot. N. del

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(art. 15 L. 241/90)

per il conferimento della titolarità del procedimento di approvazione del progetto relativo alla "Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione civile della Regione Piemonte c/o sede di ARPA Piemonte in via Pio VII n. 9 a Torino", del successivo appalto e della realizzazione dei lavori

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, rappresentata dall'Ing. Bruno IFRIGERIO, Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di seguito indicata come "Regione"

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (C.F. 07176380017), con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentata dall'Ing. Secondo BARBERO, Direttore Generale, di seguito indicata come "ARPA";

PREMESSO CHE

- la Regione ha la necessità di realizzare l'opera pubblica di interesse comune denominata "Sala Operativa Regionale (SOR)", quale articolazione strutturale del Settore regionale Protezione civile della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, funzionale allo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs.1/2018 "Codice della Protezione Civile", con lo-

All.1 -

calizzazione prevista in Torino, via Pio VII n. 9, in un'area in cui ARPA Piemonte è titolare di un diritto di superficie da parte del Comune di Torino;

- l'attuale sede del Settore Protezione civile, ubicata in Torino, corso Marche n. 79, finora utilizzata in regime di locazione in base al contratto sottoscritto dalla Regione in data 7 marzo 2014 (rep. n. 00087) con la Società locataria ICARUS Società Consortile per Azioni, necessita, infatti, una sua ricollocazione a decorrere dal 01.01.2027, in quanto l'attuale Società proprietaria ALTEC intende rientrare nella completa disponibilità dell'immobile oggetto di locazione;

- ARPA ha acquisito il diritto di superficie novantanovenale del complesso immobiliare costruito sul lotto IV dell'ex Villaggio Olimpico in Torino, via Pio VII n. 9, in virtù del contratto costitutivo a rogito del Notaio Barbagallo del 1° agosto 2006 (rep. n. 16913/6643);

- ARPA, quale ente strumentale della Regione ai sensi della l.r. 18/2016, in ragione dell'interesse pubblico dell'opera e della sinergia tra le attività delle Parti, ha manifestato la propria disponibilità a consentire alla Regione la realizzazione della SOR nell'area inedificata, di cui è titolare del diritto di superficie;

- per consentire la massima interoperabilità tra le attività dei due Enti nella nuova Sala Operativa Regionale della Protezione civile troverà spazio, altresì, il Centro Funzionale di ARPA;

- la Giunta Regionale, in ragione di quanto sopra, nell'ambito

All. 1 -

dell'elenco degli interventi oggetto di finanziamento statale affe-

rente la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui

alle D.G.R. 6-2251/2026 del 23/02/2026, integrata con la D.G.R. 1-

2269/2026 del 25/02/2026 e, da ultimo, con la D.G.R. 15-2574/2026

del 18/05/2026, ha previsto, tra gli altri, la realizzazione e

l'allestimento della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Prote-

zione civile presso la sede di ARPA, in via Pio VII a Torino;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento è stato

individuato con Determina Direttoriale n. 831/A1800A/2026 del

05/05/2026;

- ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'appro-

vazione dei progetti e la localizzazione delle opere pubbliche sono

effettuate nel rispetto della L. 241/1990 e delle normative di set-

tore;

- le Parti intendono stabilire con il presente atto che, fatta sal-

va la richiesta del permesso di costruire in capo ad ARPA in ragio-

ne del proprio diritto reale di superficie sull'area interessata,

la titolarità dell'intero procedimento di approvazione del progetto

e di localizzazione dell'intervento, nonché di appalto ed esecuzione

dei relativi lavori, è posta in capo alla Regione, in quanto la

realizzazione dell'opera avverrà con l'utilizzo delle citate risorse

statali di cui alla L. 213/2023, attribuite alla Regione per in-

terventi afferenti la messa in sicurezza degli edifici e del ter-

ritorio;

- Le Parti, pertanto, intendono operare in collaborazione per di-

All. 1 -

disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'attribuzione alla Regione della titolarità e della gestione del procedimento amministrativo di localizzazione e di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'opera "Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione civile della Regione Piemonte", ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, per le specifiche fasi di approvazione del progetto, accertamento di conformità urbanistica, per il quale svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante per le successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori;

2. All'interno della struttura di cui al comma 1 saranno riservati idonei spazi ad uso da parte di ARPA, per finalità relative ai propri compiti e, in particolare, troverà in essi collocazione il Centro Funzionale per lo svolgimento delle connesse attività;

3. Il progetto per la realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale della Protezione civile, integrata al Centro Funzionale di ARPA, sarà condiviso dalle Parti;

4. Il progetto deve prevedere la realizzazione di uno specifico sistema di alimentazione elettrica autonoma, rispetto alla sede di ARPA, comprensivo di gruppo elettrogeno e di continuità dedicati, nonché di infrastruttura fisica per la connettività, anch'essa

All.1 -

autonoma e indipendente.

Art. 2 - Obblighi e Attività della Regione

La Regione si impegna a:

a) svolgere il ruolo di Ente procedente e Stazione Appaltante;

b) indire e presiedere la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l'approvazione del progetto e per la localizzazione dell'opera, assicurando la conclusione del procedimento entro i termini di legge;

c) garantire il coinvolgimento dell'ARPA e di tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;

d) riservare ad ARPA, all'interno della Sala Operativa Regionale della Protezione civile, spazi adeguati alla collocazione del proprio Centro Funzionale;

e) finanziare la realizzazione dell'opera a valere sulle risorse di cui alla L. 213/2023;

f) stipulare con ARPA, entro novanta giorni dal collaudo dell'opera, apposita Convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito della struttura ai sensi dell'art. 1803 c.c., che dovrà prevedere:

i) una durata non inferiore alla scadenza del diritto di superficie di ARPA (2105), salvo accordo diverso tra le Parti;

ii) le modalità di riparto delle spese;

iii) un indennizzo a carico di ARPA, commisurato al valore residuo dell'immobile, in caso di risoluzione anticipata del comodato d'uso

All. 1 -

per causa imputabile ad ARPA;

iv) il divieto per ARPA di alienare, gravare o comunque disporre dell'immobile senza il preventivo consenso scritto della Regione;

g) individuare, affidare e gestire i servizi tecnici necessari al mantenimento in efficienza dell'immobile e dei relativi impianti al fine di garantire la sicurezza, la continuità operativa e la conformità normativa alla Sala Operativa Regionale e alle attività che al suo interno si svolgono.

Art. 3 - Obblighi e Collaborazione dell'ARPA

L'ARPA si impegna a:

a) consentire alla Regione la realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale (SOR) di Protezione civile, nell'area attualmente inedificata di cui ha acquisito il diritto di superficie novantennale nell'ambito del complesso immobiliare costruito sul lotto IV dell'ex Villaggio Olimpico in Torino, via Pio VII n. 9, in virtù del contratto costitutivo a rogito del Notaio Barbagallo del 1° agosto 2006 (rep. n. 16913/6643), come richiamato in premessa;

b) fornire alla Regione tutti i dati, documenti e studi di fattibilità già in proprio possesso, necessari all'istruttoria del progetto;

c) partecipare attivamente alla Conferenza dei Servizi (CdS), procedendo alla sottoscrizione dei documenti per il rilascio del permesso di costruire in fase di indizione della CdS, e a esprimere le determinazioni di competenza nei tempi stabiliti;

d) ad adempiere in qualità di soggetto titolare del diritto reale

All. 1 -

di superficie sull'area a tutte le formalità amministrative di natura edilizia richieste dalla normativa vigente ivi compresa la presentazione della domanda di permesso di costruire;

e) collaborare alla definizione delle eventuali misure di mitigazione e prescrizioni volte a rendere l'opera compatibile con la propria sede;

f) stipulare con la Regione la convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito della struttura ai sensi dell'art. 1803 c.c., nei termini e con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), entro novanta giorni dal collaudo dell'opera;

g) rendere disponibili ulteriori spazi necessari all'autorizzazione dell'opera e alla sua realizzazione così come prevista in progetto, la cui puntuale individuazione dovrà essere oggetto di accordo e regolamentazione tra le Parti;

h) astenersi, per tutta la durata della presente convenzione e fino alla stipula della convenzione di comodato di cui alla lett. f), dall'alienare, gravare o comunque disporre dell'area di cui alla lett. a) senza il preventivo consenso scritto della Regione.

Art. 4 - Approvazione e Localizzazione

L'approvazione del PFTE da parte della Regione, con determinazione conclusiva della procedura di Conferenza di Servizi ai sensi del comma 10 dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione

All. 1 -

delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

Art. 5 - Oneri Finanziari

1. Gli oneri relativi alla redazione del progetto e alla realizzazione dell'opera sono a carico della Regione a valere sulle risorse di cui alla L. 213/2023, ivi comprese le parti accessorie e di cui alla lettera g) dell'art. 2.

2. Le parti convengono che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura sono a carico esclusivo della Regione Piemonte mentre la disciplina delle spese di gestione della struttura sarà definita nell'ambito della successiva convenzione tra le Parti per la concessione di cui agli articoli 2, comma 1 lett. f) e 3 comma 1 lett. f).

3. Con successivo e separato atto convenzionale sarà regolamentata la messa a disposizione dei locali posti all'interno della palazzina D2.

Art. 6 - Durata

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione digitale di entrambe le Parti e cessa con la stipula della convenzione di comodato di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f), e 3, lett.f).

Art. 7 - Protezione dei dati personali

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, trattano i dati personali necessari all'esecuzione della presente convenzione in qualità di titolari autonomi del

All. 1 -

trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

Art. 8 - Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e le norme generali della L. 241/1990.

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sono devolute, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.